

Trieste, 18 luglio 2008

Formazione continua - AGI Friuli Venezia Giulia

L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO

NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ci aveva abituati all'affermazione del seguente principio di diritto:

“In ragione del limite del sindacato della Corte di cassazione - cui non è consentita l'interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari, - è "fisiologico" che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate o censurate dalla S.C., a seconda del superamento o no del controllo (a questa attribuito) limitato alla verifica della correttezza della motivazione e del rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. c.c. (Cass. 11 luglio 1996, n. 6327) “ ... sicché le relative "opposte" (rectius, diverse) decisioni dei giudici del merito possono essere diversamente convalidate o riformate in sede di legittimità con specifico riferimento ai diversi ricorsi per cassazione (e, più precisamente, al diverso contenuto dei differenti "motivi di ricorso") ed ai limiti processuali connessi alle relative censure strettamente collegate ai vizi di motivazione e alla valutazione delle risultanze probatorie” (Cass. n. 11037/06).

Era quindi possibile ricorrere in Cassazione avverso una sentenza di merito – definitiva o parziale ex art. 278 o 279 co. 2 n. 4, pronunciata in grado d'appello ovvero in primo grado mediante ricorso *per saltum* ex art. 360 co. 2 - che contenesse una pronuncia su una determinata interpretazione da attribuire ad una clausola contrattuale-collettiva, solamente per violazione degli artt. 1362 ss cod. civ. ovvero per vizi di motivazione (Cass. 16179/06) con la conseguenza che *“Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta da parte del giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima”* (Cass. 11038/06).

Con l'ulteriore conseguenza che la Corte di Cassazione era vincolata dalla motivazione del giudice del merito non affetta da illogicità o contraddittorietà.

Il nuovo testo dell'art. 360 n. 3 prevede la ricorribilità delle sentenze in cassazione per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”.

La norma prevede, quindi, innanzitutto, la possibilità di impugnazione in Cassazione delle sentenze rese “*in grado di appello o in unico grado*” (comma 1 art. 360), comprese, naturalmente, le sentenze parziali (con i limiti, però, di cui al nuovo testo dell'art. 360 co. 3 e 361 cpc che impediscono il ricorso in cassazione avverso sentenze non definitive che non decidano almeno parzialmente il giudizio e, quindi, che non si pronuncino almeno parzialmente su domande di merito, anche mediante una condanna in forma generica) adducendo quale motivo di ricorso la “*violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi*” e, quindi, chiedendo alla Corte di Cassazione di **interpretare**, direttamente la clausola contrattuale collettiva.

Unitamente alla riforma dell'art. 360 n. 3 in tal senso, il d.lgs n. 40/06 ha altresì introdotto la speciale procedura di cui all'art. 420 bis cpc che si traduce in un ulteriore e distinto strumento per investire la Corte (in via per così dire “anticipata” e cioè in modo tale da provocare una pronuncia che abbia effetto direttamente nel processo di primo grado) di una questione d'interpretazione avente ad oggetto clausole contrattuali-collettive.

Una soluzione processuale del tutto analoga anche se non identica è prevista sin dal 1998 (d.lgs n. 80/98) con riguardo alle sole sentenze rese in materia di pubblico impiego.

L'attuale art. 63 co. 5 d.lgs n. 165/01 prevede infatti: “5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.”

L'art. 64 Tu P.I. stabilisce, anche in questo caso sin da d.lgs n. 80/98, una procedura del tutto identica a quella del 420 bis dalla quale si distingue essenzialmente per la fase – necessaria - del coinvolgimento delle parti sociali (Aran e OOSS firmatarie del ccnl di cui all'art. 40 Tu P.I.) e per la mancata menzione nell'art. 64 dell'onere di deposito del ricorso per cassazione avverso la sentenza parziale resa nel giudizio di primo grado entro 20 gg dalla notifica del ricorso immediato per cassazione a pena di inammissibilità.

E' necessario accennare anche alla riforma degli artt. **360 co. 3 e 361 cpc**, ancora ad opera del d.lgs n. 40/06, che oggi limitano la ricorribilità in Cassazione delle sentenze non definitive esclusivamente a quelle rese ex art. 278 cpc (condanna generica e, quindi, decisione nel merito con

riferimento all'*an* ma non al *quantum*) ed a quelle che decidono almeno parzialmente la causa e, cioè, che “*decidono una o alcuna delle domande senza definire l'intero giudizio*”.

Secondo il 361 nuovo testo inoltre, per le sentenze parziali rese in grado d'appello **diverse** da quelle già ricordate e quindi per quelle che decidono *questioni pregiudiziali* ma non domande proposte dalle parti, non è più necessario formulare riserva di ricorso per cassazione, potendo sempre essere impugnate unitamente alla sentenza che definisce il giudizio.

In sostanza, riassuntivamente, la Corte di Cassazione può essere investita di una questione pregiudiziale d'interpretazione (o validità o efficacia) di clausole del ccnl nei seguenti casi:

- a) impugnazione di una sentenza resa in grado d'appello definitiva che si fondi – anche – sull'interpretazione di un contratto collettivo o di una clausola contrattual-collettiva
- b) impugnazione di una sentenza d'appello non definitiva che si basi anche sull'interpretazione di un contratto collettivo o di una clausola contrattual-collettiva a patto che con essa venga almeno parzialmente definito il merito del giudizio (Cass. 19695/07); in difetto, il ricorso per cassazione è inammissibile ma la sentenza parziale così erroneamente impugnata in Cassazione potrà esserlo nuovamente unitamente alla sentenza definitiva (Cass. 5230/2007)
- c) impugnazione di una sentenza non definitiva resa nel giudizio di primo grado ex art. 420bis cpc o 64 d.lgs n. 165/01
- d) impugnazione di una sentenza definitiva di primo grado *per saltum*

Come formulare i quesiti e quali gli oneri del ricorrenti ai fini dell'ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme dei Ccnl

Iniziando da quest'ultimi v'è da rilevare che l'art. 369 co. n. 4 stabilisce: “*Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: ...i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda*”.

Con la sent. **19695/07** la Cassazione ha affermato “*Tale onere documentale riguarda - come prescrive il cit. art. 369 c.p.c. con una formulazione ampia - "i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"; formulazione questa che deve ritenersi riferita innanzi tutto alle singole disposizioni contrattuali della cui violazione il ricorrente si duole.* “

Con la stessa sentenza la Cassazione ha chiarito altresì che la Cassazione, in forza del nuovo dettato dell'art. 360 n. 3 e 420 bis cpc è chiamata a interpretare **direttamente** la clausola contrattual

collettiva (senza, quindi, essere vincolata all'opzione interpretativa, sebbene immune da vizi di illogicità o carenza) ma che il Ccnl, conservando la sua natura di contratto di diritto comune e quindi di negozio privatistico, è suscettibile di interpretazione, non già ex art. 12 ss prel. ma unicamente ex art. **1362 ss Cod. Civ.** (conclusione del resto cui la Cassazione era giunta già con riferimento all'interpretazione diretta nel giudizio di cassazione dei contratti collettivo di pubblico impiego - tra le tante Cass. **10374/2006** -).

Ed infatti *“principio costantemente seguito nella giurisprudenza che in considerazione della natura contrattuale delle clausole dei contratti collettivi valgono per la loro interpretazione i criteri fissati dall'art. 1362 c.c., e segg. Detto indirizzo, consolidatosi con riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato (cfr ex plurimis da ultimo: Cass. 22 marzo 2007 n. 7065; Cass. 2 agosto 2006 n. 17564), è stato dai giudici di legittimità - pure in presenza di riserve avanzate da una parte della dottrina giuslavoristica - esteso anche al settore pubblico, assoggettandosi i contratti collettivi regolanti il pubblico impiego privatizzato non ai criteri posti dagli artt. 12 e 14 preleggi in tema di interpretazione della legge ma a quelli fissati dal codice civile (cfr. al riguardo tra le tante: Cass. 5 maggio 2005 n. 9342; Cass. 17 marzo 2005 n. 5892; Cass. 4 marzo 2005 n. 4714).”* (Cass. **19710/07**).

Ne consegue ulteriormente, secondo la Corte (19695/07), l'onere di produrre l'intero contratto collettivo solamente ove il ricorrente si dolga della mancata applicazione, da parte del giudice del merito, nell'interpretazione della clausola contrattuale rilevante nel caso di specie, dell'art. 1363 cod. civ. (*“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre...”*) nel senso che se il ricorso si fonda (anche) sulla violazione di tale canone interpretativo, nel senso che la violazione o falsa applicazione delle norme contrattuali dedotte deriva, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, da una lettura sistematica delle norme-parametro nel raffronto con altre disposizioni contrattuali, **l'onere prescritto dall'art. 369 cit. si estende anche a tali disposizioni contrattuali che parimenti devono essere depositate, non essendo esse altrimenti deducibili”**
Nella specie il ricorrente ha sì omissso di depositare tutto il contratto collettivo applicabile, ma ha comunque depositato il testo delle singole disposizioni contrattuali della cui violazione o falsa applicazione si duole (artt. 21 e 34 del c.c.n.l. grafici del 1992) unitamente ad altre singole disposizioni contrattuali, le quali sole - unitamente ad altre parimenti depositate dal controricorrente e ricorrente incidentale - possono venire in rilievo sotto il profilo dell'interpretazione sistematica. **Il ricorso è quindi procedibile**

Sotto questo specifico profilo, peraltro, deve registrarsi una recentissima pronuncia del tutto **opposta** secondo cui **Cass. 26.02.2008, n. 5050:**

*“Ad avviso di questa Corte la norma in esame impone a carico del ricorrente un onere di produzione che ha per oggetto **il contratto nel suo testo integrale e non già nella sola parte su cui si è svolto il contraddittorio o che viene invocata nel ricorso per cassazione.** La chiarezza della disposizione sopra citata, nella parte in cui si riferisce ai contratti o accordi collettivi, non lascia spazio, in applicazione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 disp. gen., comma 1, ad una interpretazione diversa, **che consideri cioè sufficiente una produzione limitata ad un "estratto" del contratto collettivo ancorchè contenente tutte le norme della cui interpretazione si controverte.** Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.”*

Con riferimento agli oneri di produzione documentale di cui al 369 cpc sarà, quindi, certamente prudente depositare sempre l'intero contratto collettivo, al fine di non incorrere in un motivo di improcedibilità.

Quanto alla **formulazione del quesito**, è stato ritenuto ammissibile il ricorso in Cassazione riportante il seguente quesito di diritto:

*“Vero che secondo il combinato disposto degli artt. 82 e 73 del ccnl 1996/1999 dei ferrovieri l'importo mensile dell'edr di cui all'accordo 8 novembre 1995 ... viene compreso tra gli elementi che compongono l'assegno personale pensionabile” (Cass. n. 19710/2007) senza, quindi, espressa menzione, **nel quesito**, dei criteri ermeneutici – art. 1362 ss - violati dal giudice del merito **che, però, venivano ben esplicitati nel relativo motivo di ricorso.** La soluzione più corretta, quindi apparirebbe proprio quella della formulazione del quesito con riferimento alle norme del contratto collettivo di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione e la citazione nella parte motiva dei canoni ermeneutici che debbono essere utilizzati dal Giudice nella loro interpretazione. Del resto, il rapporto tra gli artt. 1362 ss e le norme contrattual-collettive, nel processo innanzi la Corte di Cassazione, è del tutto analogo a quello che si verifica tra le norme di legge e gli artt. 12 prel. e ss; in altre parole, così come il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve evidenziare nel quesito la norma di legge rispetto alla quale si chiede alla Corte di enunciare il principio di diritto e nel relativo motivo, deve riferirsi (anche implicitamente) ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 12 e ss Preleggi, così il ricorso per violazione o falsa applicazione del ccnl deve*

evidenziare nel quesito la norma contrattual-collettivo (o il combinato disposto di più clausole contrattual-collettive) e, nella parte motiva, illustrare quali dei canoni ermeneutica ex art. 1362 ss è stato violato dal giudice del merito.

Del resto, in applicazione dell'art. 63 co. 5 TU P.I. la Cassazione (**22234/07**), interpellata circa la "violazione degli artt. 39 e 44 CCNL comparto enti pubblici non economici sottoscritto il 14.02.2001" ha accolto il ricorso affermando il seguente principio "deve affermarsi che l'art. 39 del contratto collettivo Va interpretato nel senso che l'indennità di bilinguismo spetta nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione Trentino-Alto Adige a decorrere dal 15.2.01, senza che tuttavia l'indennità stessa possa essere considerata parte della retribuzione base" e, affermato tale "principio" ha, in applicazione dell'art. 384 co. 1 ("La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'art. 360 co. 1 n. 3) e, non essendo nel caso di specie necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito. È quindi evidente che **oggetto diretto**, sia del quesito che del principio "di diritto" enunciato dalla Corte di Cassazione, dev'essere la norma contrattual collettiva e non già le norme che dettano i criteri ermeneutici della stessa (del resto, con riferimento all'art. 63 co. 5 tu P.I. Cass. 3072/2005 aveva già affermato "...ferma restando la natura giuridica di fonti negoziali, da interpretare secondo le regole di ermeneutica dettate dagli art. **1362 ss cc, la Corte di Cassazione ha il potere denunciare direttamente il significato del patto collettivo, avendo a riguardo gli stessi poteri del giudice del merito**").

Nello stesso senso **2796/2008**– che conclude enunciando il seguente principio ex art. 384 cpc: "Il combinato disposto degli artt. 73 e 82 del contratto collettivo di lavoro del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato va interpretato nel senso che l'edr di cui all'accordo collettivo ... va computato nell'assegno pensionabile di cui all'art. 82 citato". E così anche Cass. 19710/07; Cass. 19695 già citata che chiarisce "**L'enunciazione dell'interpretazione diretta delle ... disposizioni contrattuali è fatta in ottemperanza della prescrizione dell'art. 384 c.p.c., comma 1, che prevede che "la Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", disposizione questa che però, quando il motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, va letta in sintonia con la disciplina della contrattazione collettiva di diritto privato avente natura negoziale**".

Se il quesito di diritto, per essere ammissibile, deve consentire alla Corte de enunciare il relativo principio di diritto, alla luce di queste prime pronunce della Cassazione ex art. 360 n. 3 e 384 possiamo ritenere che la formulazione del quesito, in definitiva, debba indicare precisamente al

norma o le norme del Ccnl che si reputano violate proponendo una diversa interpretazione delle stesse, in applicazione degli artt. 1362 ss che, peraltro, andranno comunque specificamente invocati nella parte motiva, precisando quali di essi sia stato, in concreto, violato dal giudice del merito.

Da segnalare poi Cass. **10374/07** (con sentenza a mio parere poco lineare), resa in fattispecie ex art. 64 TU P.I., pur ribadendo la possibilità per il Giudice di legittimità di procedere direttamente alla diretta interpretazione dei contratti collettivi del lavoro pubblico, secondo i canoni ex art. 1362 ss, ha respinto il motivo di ricorso con il quale era stata denunciata la violazione di una clausola contrattuale collettiva e dell'art. 1362 ss, affermando che “... *le censure in ordine alla asserita errata interpretazione del ccnl ... sono state proposte ... senza motivatamente specificare i canoni ermeneutici ex art. 1362 e segg in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato ...*” affermando anche, in modo piuttosto stupefacente (nel senso che andrebbe a neutralizzare la portata innovativa del 360 n. 3 3 del 420 bis così come del 63 co. 5 e del 64) che “*Pervero, l'interpretazione dei contratti è riservata - come dianzi è stato ribadito anche in relazione ai "contratti collettivi di lavoro pubblico" - all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata*”

Al di là della – a mio parere censurabile – sent. 10374/07, dovrà essere comunque precisato nel motivo di ricorso quali dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss rilevino ai fini dell'interpretazione prospettata e dove e come il giudice del merito vi si sia discostato (si ricorda inoltre che il *quesito* viene letto alla luce del *motivo*, analogamente a quanto accade tra dispositivo e motivazione della sentenza – 19710/07 -, cosicché gli artt. 1362 ss entrano comunque nel quesito così come, del resto, vi entrano gli artt. 12 prel e ss – anche se non espressamente citati ma certamente sempre richiamati nei loro contenuti – quando il motivo di ricorso consista nella violazione o falsa applicazione di legge).

Segnalo altresì che Cass. **10374/07** ha rigettato il ricorso altresì in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione rilevando: “*Tutto ciò senza neppure trascrivere il testo*

completo delle disposizioni contrattuali della cui errata interpretazione da parte del giudice di appello esso ricorrente si è lamentato: donde la confermata inammissibilità delle relative censure, anche con riferimento al principio di "autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato".

Poteri e limiti della Corte investita del quesito circa la violazione o falsa applicazione di ccnl

Con le sentenze già citate 2796/2008 - 19695/07 e 1578/08, poi, la Cassazione, pur prendendo le mosse dall'impugnazione di una sentenza parziale ex art. 420 cpc, cerca di delineare in via generale quali siano **i poteri ed i limiti** del Giudice della nomofilachia interpellato ex art. 360 n. 3 per violazione o falsa applicazione di ccnl.

Ribadito che a seguito delle innovazioni introdotte con il 420 bis e 360 n. 3 "La Corte di cassazione non risulta [più] vincolata alla opzione ermeneutica del giudice di merito pur fondata su una motivazione congrua e corretta sul piano logico, **potendo la stessa Corte, a seguito di una propria scelta autonoma e sulla base di una complessiva e propria lettura dei contratti collettivi nazionali - ora assimilati ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 alle norme di diritto - ad una diversa decisione di quella del primo giudice, non solo per quanto attiene alla validità ed efficacia del contratto, ma anche in relazione alla sua interpretazione attraverso una diversa valutazione degli elementi di fatto già vagliati dal giudice di merito ...**" e che tale considerazione "**comporta il superamento - in linea con le finalità perseguite dall'art. 420 bis c.p.c. - dell'indirizzo giurisprudenziale, che reputava invece fisiologico che due opposte interpretazioni dei giudici di merito di una stessa clausola contrattuale fossero entrambe convalidate o censurate dalla Corte di Cassazione** ed inoltre che "**.. la Corte di Cassazione nell'interpretazione del contratto non è condizionata ... dalle domande delle parti e dal loro comportamento potendo liberamente ricercare all'interno del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369 cpc comma 2, n. 4) ciascuna clausola - anche se non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque ritenuta utile alla interpretazione**" (Cass. 2796/07), la Corte precisa però che, a pena di snaturare completamente il giudizio di Cassazione, essa è vincolata al materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito ed alle allegazioni e produzioni (anche ex art. 469 cpc) delle parti, essendole **preclusa ogni attività istruttoria**, anche, per esempio, ex art. 425 cpc.

Cosicché "**Questo particolare regime processuale ha anche come conseguenza quella di relativizzare la pronuncia che questa Corte va a rendere sull'interpretazione diretta della normativa contrattuale collettiva. Infatti, mentre nel caso di dedotta violazione o falsa**

applicazione di norme di diritto l'interpretazione di questa Corte è tendenzialmente unitaria (ed attua la funzione nomofilattica ad essa assegnata) perchè tiene conto dell'intero contesto normativo in cui le norme-parametro si inseriscono (ciò appunto in ragione del principio jura novit curia), invece nel caso di dedotta violazione o falsa applicazione di norme di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro la pronuncia di questa Corte è condizionata all'ambito più o meno ampio delle disposizioni contrattuali dedotte in via di interpretazione diretta e sistematica della normativa collettiva ed il cui testo sia stato depositato ai sensi del più volte citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso; e quindi questa Corte è chiamata sì all'interpretazione diretta della normativa contrattuale collettiva di livello nazionale, ma iuxta alligata." (19695/07)

Cass. 2796/07 ha quindi enunciato il seguente principio diritto: *"La Corte di Cassazione nell'interpretazione del contratto collettivo nella procedura regolata dall'art. 420 bis c.p.c. non è condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento potendo liberamente ricercare all'interno del contratto collettivo ciascuna clausola - anche se non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque ritenuta utile alla interpretazione, ma non può però assumere nuove iniziative istruttorie, perchè se non si vuole snaturare in radice il processo di cassazione la suddetta Corte deve decidere sulla base del materiale probatorio acquisito ritualmente in primo grado sicchè eventuali carenze di indagini, se si possono denunciare come motivi di censura per vizi di motivazione - potendo preludere, se si sia in presenza "di un fatto controverso e decisivo del giudizio" ad una cassazione con rinvio per una più corretta decisione sull'accertamento pregiudiziale - non possono però mai legittimare nuove e tardive indagini. Ne consegue **che i contratti collettivi successivi a quello da interpretare ex art. 420 bis c.p.c. non sono utilizzabili** per la determinazione della comune volontà della parti del precedente contratto nei casi in cui l'indagine ermeneutica al riguardo richieda un esame su circostanze fattuali, nei casi in cui i contratti temporalmente successivi per essere estranei anche ratione temporis al thema decidendum non hanno costituito oggetto di esame da parte del giudice di merito, e nei casi infine in cui l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla portata del più recente contratto non configuri con riferimento alla controversia in corso un punto decisivo della controversia".*

Se la Corte di Cassazione è vincolata al materiale probatorio ritualmente acquisito nel giudizio di merito dovrà essere data ancor più rilevanza ed attenzione al regime delle preclusioni probatorie, estese alla prove documentali da **SS.UU. 20 aprile 2005 n. 8202** secondo cui la produzione di documenti successivamente al deposito del ricorso di primo grado è ammissibile solo se sono successivamente formati o se la loro produzione è resa necessaria dalle difese di controparte.

In altre parole, non avendo il contratto collettivo perduto la sua natura, appunto, di contratto di diritto comune ed essendo quindi pur sempre valido ed applicabile il principio secondo cui **“Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post - corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito”** (Cass. 4714/00), l'applicazione rigorosa di questi principi dovrebbero precludere alla parte che, in primo grado di giudizio, si sia limitata a produrre solo alcuni **estratti** del ccnl, di produrre, in sede di ricorso per cassazione, il contratto **integrale** al fine, per esempio, di invocare quale criterio ermenutico quello di cui all'art. **1364 cod. civ.**

La prassi di depositare in sede di ricorso di primo grado solo alcuni stralci del ccnl potrebbe, allora, rivelarsi particolarmente imprudente, privando la Corte di Cassazione, nell'ipotesi in cui venisse investita della questione, di un possibile strumento d'interpretazione della clausola contrattuale su cui si fonda la nostra domanda o la nostra difesa.

L'applicazione da parte della Corte di Cassazione dei criteri ermenutici ex art. 1362 ss

La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce, parrebbe privilegiare i criteri di interpretazione “oggettiva” del ccnl (senso letterale delle espressioni utilizzate; lettura delle clausole in rapporto le une con le altre; etc.) rispetto alla ricerca della volontà delle parti che, peraltro, trova nel giudizio di **merito** gli strumenti – per es. art. 425 cpc – più idonei per la sua indagine.

E così, in ipotesi di contratto di pubblico impiego (art. 63 co. 5 d.lgs n. 165/01) **“... nel procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, va fatta applicazione dei criteri di cui all'art. 1362 c.c. e ss., con l'esame dell'intero contratto ex art. 1363 c.c. e non delle sole clausole denunciate (v. Cass. 4 marzo 2005, n. 4714), la questione che l'interprete deve porsi è anzitutto se la comune intenzione delle parti contraenti trovi chiara espressione nel testo contrattuale da essi sottoscritto, essendo costante insegnamento di questa Corte che nell'interpretazione dei contratti collettivi si deve innanzitutto fare riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, non è consentito il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni”** (Cass. 2772/08)

L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi (art. 420 bis cpc, 146 disp. att. cpc, e art. 64 d.lgs n. 165/2001)

Come si è detto, sin al 1998 per le controversie in materia di pubblico impiego e con il d.lgs n. 40/06 per le controversie in materia di impiego alle dipendenze di soggetti privati, è stato introdotto un meccanismo atto a risolvere in via anticipata, nel corso del primo grado di giudizio, le questioni di interpretazione, efficacia e validità di clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale che si presentino con caratteristiche di:

serietà e, cioè, “*sempre che il significato della clausola del contratto rimanga oscuro o equivoco*” (Cass. 1578/08; CC 298/07), come tali suscettibili di provocare una pronuncia del G. della nomofilachia che interessi più casi;

e

necessità (Cass. 1578/08) e, cioè, che tali da costituire l'antecedente logico indispensabile per addivenire alla definizione del giudizio di merito

La valutazione è rimessa al giudice del merito (Corte Cost. n. 298/2007), tant'è che la mancata attivazione della procedura ex art. 420bis pur in presenza delle suddette caratteristiche non è motivo di appello né ricorso per Cass (3072/05 sul 64 TU P.I.)

Riscontrata la presenza dei requisiti di cui sopra, il Giudice (del primo grado) emette **sentenza parziale** sulla questione pregiudiziale, impartendo distinti provvedimenti per la prosecuzione della causa fissando udienza in data non anteriore a 90 gg.

La sentenza non definitiva emessa ex art. 420 bis cpc è impugnabile solamente con ricorso immediato per Cassazione entro **60 giorni** dalla comunicazione di avviso di deposito della sentenza medesima

A pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione copia dello stesso dev'essere depositato, entro 20 gg dalla notifica, nella cancelleria del G. che ha emesso la sentenza impugnata, con l'effetto di provocare, dalla data del deposito, la **sospensione necessaria** del processo di merito.

E' poi prevista la sospensione **facoltativa** degli altri processi la cui definizione dipende dalla soluzione della medesima questione

La procedura prevista dall'art. 64 d.lgs n. 165/2001 prevede che il Giudice del merito, prima di emettere sentenza parziale sulla questione pregiudiziale, emetta ordinanza con la quale individua la questione da risolvere; il G. ordina la trasmissione dell'ordinanza (e degli atti delle parti) all'ARAN il quale convoca le OOSS al fine di ricerca un accordo sull'interpretazione autentica ovvero sulla modifica della clausola contrattuale oggetto dell'ordinanza. Ove l'accordo sia raggiunto, la clausola del contratto collettivo viene sostituita con quella frutto dell'accordo (la relativa questione di legittimità costituzionale è stata respinta da CC 199/03)

La Corte di Cassazione, se si pronuncia su questioni diverse da quelle di giurisdizione e competenza (382 cpc) “*rinvia la causa allo stesso Giudice che ha pronunciato la sent. – ex art. 420 cpc – cassata*” (art. 64 co. 4 d.lgs n. 165/01 richiamato da 146 disp att cpc).

La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

La sentenza parziale ex art. 420bis cpc può essere impugnata solo per Cassazione ma potenzialmente per ciascuno dei motivi di cui all'art. 360 cpc e, quindi, non solamente per violazione o falsa applicazione di norme dei contratti collettivi nazionali.

Al fine di valutare l'opportunità dell'impugnazione della sentenza non definitiva, quindi, non si dovrà valutare solo se l'enunciato in essa contenuto in ordine all'interpretazione (o validità o efficacia) del contratto collettivo sia quella “a noi favorevole” ma altresì che non contenga pronunce di altro tipo “a noi sfavorevoli” che potrebbero divenire non più riformabili con il passaggio in giudicato della pronuncia.

Quanto, per esempio, alle questioni di giurisdizione: *“Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della S.C. in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice di merito e non investita da specifica impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito. Pertanto, qualora ai sensi dell'art. 64 del d.lg. n. 165 del 2001 vi sia stato accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi - strumento preordinato a consentire il pronto intervento della Corte di cassazione al fine di contenere le liti seriali e assicurare uniformità e certezza delle interpretazioni relative ai contratti collettivi nazionali del settore*

pubblico - il giudicato che si formi su dette questioni, che sono pregiudiziali soltanto in senso logico e non tecnico, si forma su parte del merito della controversia e preclude ogni questione relativa al potere giurisdizionale del giudice adito. (Cass. Sez. Un., 19 ottobre 2006, n. 22427).

Ricordando che la Cassazione non ha alcun autonomo potere istruttorio e, quindi deve limitarsi, nel risolvere la questione di interpretazione, efficacia o validità della norma del contratto o accordo collettivo, al materiale probatorio raccolto dal giudice del merito, **Cass. 1578/2008**, in accoglimento di motivo di ricorso proposto avverso sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Roma ex art. 420bis cpc, per violazione dell'art. 420 bis cpc, ha enunciato ai sensi dell'art. 384 cpc il seguente principio di diritto: "*La ratio informatrice dello speciale procedimento ex art. 420 bis c.p.c., ... va individuata nell'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione di tali clausole e di prevenire il rischio della polverizzazione dell'interpretazione in materia, e di agevolare nel frattempo - attraverso l'esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione - anche l'attuazione del principio a rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo. **Risulta, pertanto, funzionale al perseguimento di tali fini che la sentenza emessa dal Giudice ai sensi della citata norma di rito venga preceduta dall'espletamento di una istruttoria che consenta, da un lato, di valutare la natura della c.d. questione pregiudiziale nei termini di una sua generalizzata portata e di una sua forza estintiva di tutte le ragioni del contendere esistenti in materia, e permetta dall'altro al Giudice di pervenire in base alle acquisite risultanze processuali ad una decisione che dia una lettura del dato pattizio esaustiva ed univoca, capace cioè di definire in termini chiari e conclusivi anche le problematiche consequenziali alla interpretazione accolta. Ne deriva che la carenza dei presupposti caratterizzanti l'iter procedurale di cui all'art. 420 bis c.p.c., e la mancanza dell'espletamento della necessaria istruttoria da parte del Giudice di merito, non rimediabile in sede di legittimità, comporta l'accoglimento del ricorso per cassazione che sia stato proposto ai sensi del cit. art. 420 bis. c.p.c., comma 3, **con la consequenziale cassazione della impugnata sentenza e la remissione degli atti al primo giudice*****".

Conclude, quindi, la Corte "Il Tribunale di Roma cui va rimessa la controversia per il suo prosieguo potrà se vorrà, nel rispetto dei principi innanzi enunciati, ripercorrere su nuove basi l'iter procedurale prescritto dall'art. 420 bis c.p.c., per la risoluzione della questione attinente alla interpretazione della clausola controversa."

Il procedimento di cui all'art. 420bis cpc, infine, è utilizzabile certamente solo nel primo grado di giudizio, mentre non è esperibile in grado di appello (CC 298/07, Cass. 3770/07, Cass. 5230/2007, Cass. 19695/2007).

Se, quindi, il giudice d'appello pronuncia egualmente sentenza parziale, formalmente qualificata come esito del procedimento ex art. 420bis cpc, irritualmente esperito, il ricorso immediato in Cassazione che sia proposto avverso tale sentenza andrà valutato (ai fini della sua ammissibilità) ai sensi del nuovo testo degli artt. 360 co. 3 e 361 cpc.

*“Conseguentemente, la sentenza di accertamento pregiudiziale sull'interpretazione di un contratto collettivo, ove resa in grado di appello, **non essendo riconducibile nel paradigma dell'art. 420 bis c.p.c., non incorre in un vizio che inficia la pronuncia, bensì nel rimedio impugnatorio proprio, che non è quello del ricorso immediato per cassazione, il quale ove proposto deve essere dichiarato inammissibile, ma, trattandosi di sentenza che non definisce, neppure parzialmente, il giudizio, è quello generale risultante dal combinato disposto dell'art. 360, comma 3, e 361, comma 1, c.p.c.** Pertanto non viene in rilievo l'affidamento che le parti possono aver riposto nella decisione della Corte territoriale emessa nel contesto processuale dell'art. 420 bis c.p.c., atteso che l'interesse ad un giudizio di impugnazione sulla sentenza resa dal giudice di appello è salvaguardato dall'applicabilità del secondo periodo del comma 3 dell'art. 360 c.p.c., come novellato dall'art 2 del d.lg. n. 40 del 2006, che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio” (Cass. 3770/07; 5230/07).*

In ipotesi analoga ove, però, la Corte d'Appello di Roma aveva definito, oltre alla questione pregiudiziale ex art. 420bis cpc sull'interpretazione da dare ad un determinato contratto, anche una delle domande di merito proposte (più esattamente: aveva frazionato l'unica domanda proposta in ricorso, in due domande distinte per il diverso periodo temporale in cui erano maturate le voci di credito azionate), la Corte di Cassazione (**19695/07**) ha invece concluso per l'ammissibilità del ricorso e, ritenendo la pronuncia viziata per violazione della clausola contrattual collettiva (erroneamente interpretata, secondo il Giudice di legittimità, dalla Corte d'Appello), ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello, ovviamente, però, in diversa composizione (non essendo applicabile, appunto, il meccanismo del 420bis che prevede il rinvio allo stesso giudice – di primo grado – che ha pronunciato la sentenza parziale impugnata).

* * *

Mi pare che gli strumenti offerti dagli artt. 63 e 64 D.lgs n. 165/2001 e 360 n. 3 cpc, 420bis cpc e 146 disp. att. cpc, siano potenzialmente idonei a raggiungere l'obiettivo di uniformare – mediante l'intervento, anticipato o meno, della Corte di Cassazione - l'interpretazione di norme contrattuali collettive che, in effetti, trovano applicazione in un numero indeterminato di casi ed investono

profili delicatissimi (basti pensare alle clausole che prevedono gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni).

Mi pare anche altrettanto evidente, però, che il raggiungimento in concreto di tale obiettivo dipenda in gran parte dalla “bravura” di noi avvocati e dei magistrati della fase del merito: la Corte di Cassazione, in sostanza, non potrà far altro che “modellare” un materiale già preparato, senza poter aggiungere nemmeno un pezzetto di creta, e potrà servirsi solo di quegli strumenti di lavoro che siamo riusciti a metterle in mano.

Elisa Favè, foro di Verona